

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Raoul Ghisletta
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 22 giugno 2010 n. 135.10 Problemi della Magistratura rilevati nel consuntivo 2009

Signor deputato,

con il suo atto parlamentare lei pone l'accento su alcuni temi che concernono il funzionamento degli organismi della Magistratura (ritardi nella giustizia, ruolo del Consiglio della magistratura e spese procedurali al Tribunale cantonale delle assicurazioni), ponendo delle domande alle quali rispondiamo nel modo seguente.

1. Come pensa il Consiglio di Stato di affrontare i ritardi evidenziati nel rendiconto 2009 del Consiglio della magistratura?

Il rendiconto 2009 del Consiglio della magistratura ha evidenziato accumuli di incarti pendenti in alcune autorità giudiziarie. Il Consiglio di Stato è cosciente dell'importanza di garantire al cittadino una giustizia celere e allo scopo di migliorare la situazione è già intervenuto a più riprese.

Con riferimento alle autorità menzionate nell'atto parlamentare rileviamo che con il messaggio n. 6092 del 9 luglio 2008 il Governo ha proposto la modifica della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG) mirante al potenziamento della Prima Camera civile del Tribunale di appello con due giudici supplenti straordinari. Il Consiglio di Stato ha recepito la proposta del Consiglio della magistratura, contenuta nel rapporto del 30 maggio 2008, di nominare per un periodo limitato di tempo due giudici fra gli ex giudici del Tribunale di appello, per garantire la massima efficacia nell'operazione di riduzione degli arretrati. A tale proposito va rilevato che, poiché il Gran Consiglio ha atteso fino al 21 ottobre 2009 per approvare l'adeguamento legislativo e avendo rilevato che la Commissione della legislazione ha reputato opportuno di non limitare la scelta dei supplenti a giudici attualmente in pensione, lasciando maggiore libertà di apprezzamento nella scelta dei giudici supplenti straordinari, il Consiglio di Stato ha dovuto avviare una procedura di designazione. Il Governo ha optato per un concorso, pubblicato nel Foglio ufficiale il 18 dicembre 2009. In seguito al ritiro dei candidati, il concorso è stato pubblicato una seconda volta il 21 maggio 2010. I partecipanti saranno sentiti dalla Commissione di esperti per il preavviso delle candidature nella magistratura. Si rileva inoltre che a partire dal 1° gennaio 2011 la Sezione di diritto civile del Tribunale di appello, contestualmente all'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero, sarà potenziata mediante l'istituzione di una Terza Camera civile di appello, alla quale sarà destinato un nuovo giudice.

Per quanto concerne il Tribunale cantonale amministrativo rileviamo che l'ultimo potenziamento è stato effettuato nel 2008 e il nuovo giudice è entrato in carica il 1° agosto 2008. Inoltre, quel

tribunale può ora fare capo anche a un giudice supplente straordinario nella persona dell'ex presidente del tribunale stesso. Ricordiamo che l'articolo 44 della legge sull'organizzazione giudiziaria stabilisce che i giudici che cessano l'attività per pensionamento possono fungere da giudici supplenti straordinari fino al termine del periodo di elezione o al compimento del settantesimo anno di età.

Per quanto attiene la Pretura di Lugano, Sezione 2, rileviamo che il Gran Consiglio ha deciso il potenziamento delle preture mediante l'introduzione della figura del pretore aggiunto (messaggio n. 6313 del 22 dicembre 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero). Alla pretura di Lugano sono destinati quattro pretori aggiunti - che entreranno in carica il 1° gennaio 2011 - i quali avranno le medesime competenze giudiziarie del pretore.

Le misure indicate dovrebbero aiutare le autorità giudiziarie menzionate nel ridurre il numero di incarti pendenti. Sottolineiamo che il Consiglio di Stato e il Consiglio della magistratura seguono costantemente l'evoluzione del carico di lavoro dei tribunali.

2. Quale tipo di controllo quantitativo e qualitativo deve svolgere il Consiglio della magistratura secondo il Consiglio di Stato? E conseguentemente quale tipo di struttura deve avere?

Il Gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento delle istituzioni nel 2004 per il riesame delle norme sul Consiglio della magistratura aveva rilevato che *"nell'adempimento dei suoi compiti di vigilanza il Consiglio della magistratura ha la facoltà, già sulla base delle disposizioni vigenti, di raccogliere i dati essenziali alla conoscenza del carico di lavoro nelle autorità giudiziarie e della distribuzione al loro interno"* (cfr. messaggio n. 5707 del 12 ottobre 2005). Il Governo, nel messaggio citato, aveva rilevato che *"il Consiglio della magistratura dispone già attualmente di basi legali adeguate per poter svolgere i suoi compiti di indagine e vigilanza"*. L'articolo 79 capoverso 2 lettera f LOG prevede che il Consiglio della magistratura svolge verifiche di carattere generale circa la qualità e la quantità del lavoro svolto dai singoli magistrati. Tale organismo esamina il funzionamento della giustizia sulla base dei rendiconti dei diversi Uffici giudiziari. Il Consiglio della magistratura si occupa inoltre della preparazione del preavviso delle candidature dei magistrati in carica che postulano la rielezione. Come dimostra il recente esempio del rapporto del 30 giugno 2009 sul Ministero pubblico, il Consiglio della magistratura può anche promuovere verifiche specifiche di autorità giudiziarie.

Il Consiglio di Stato ritiene che l'esame del funzionamento della giustizia debba essere costante. Già nel messaggio n. 5707 il Governo rilevava che *"la composizione e la struttura attuali del Consiglio della magistratura non gli permettono di effettuare questo lavoro. Occorre pertanto fornire a questo organismo i necessari mezzi operativi; un primo passo consiste nel conferire al Consiglio della magistratura la possibilità di far capo a servizi o a personale messi a disposizione dal Dipartimento o da altri uffici centrali dell'amministrazione"*. In seguito a ciò, il Consiglio di Stato ha attribuito al Consiglio della magistratura due unità: una giurista e un'unità di personale amministrativo.

3. Il Consiglio di Stato intende proporre una modifica del sistema delle spese procedurali del TCA, tenendo conto della capacità contributiva e della materia trattata?

Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). L'articolo 61 LPGA elenca una serie di esigenze minime che le leggi di procedura cantonale devono soddisfare. La lettera a) enuncia il principio secondo cui la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti. Dal 1° luglio 2006, a seguito di una modificazione del 16 dicembre 2005 della legge federale su l'assicurazione per invalidità, la procedura in materia di assicurazione per l'invalidità

non è più gratuita: l'entità delle spese è fissata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1^{bis} della legge federale sull'assicurazione invalidità). Inoltre, le spese della procedura possono essere addossate alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il diritto federale non prevede altre procedure con tasse di giustizia.

L'articolo 29 della legge del 23 giugno 2008 di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle assicurazioni riprende i principi federali disciplinando la gratuità della procedura e le eccezioni a questa regola. I cantoni sono vincolati dal diritto federale e pertanto il diritto cantonale non può introdurre una tassa di giustizia nelle procedure che sono gratuite secondo le norme federali.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza.